CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 117ª - 117. SITZUNG
28 - 7 - 1959

INDICE

Mozione dei Consiglieri del S. V. P. sull'appartenenza ai gruppi linguistici
pag. 3

INHALTSANGABE

Beschlussantrag der Regionalräte der S.V.P. über die Zugehörigkeit zu den Sprachgruppen
Seite 3

ARTI GRAFICHE LONGO - ROVERETO

PRESIDENTE: *dottor Silvio Magnago.*

VICEPRESIDENTE: *dottor Remo Albertini.*

Ore 10.30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 17-7-1959.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

«Mozione dei consiglieri del S. V. P. sull'appartenenza ai gruppi linguistici».

Dò lettura della mozione:

Il Consiglio Regionale

visto l'art. 1 dell'accordo di Parigi tra l'Italia e l'Austria del 5 settembre 1956;

visti gli articoli 2, 15, 54, 82, 85 e 87 dello Statuto;

visto l'art. 9 del proprio regolamento interno;
per dirimere ogni dubbio circa il metodo per accertare l'appartenenza ad un gruppo etnico-linguistico nei casi in cui da essa dipendono effetti giuridici;

ritenuto l'appartenenza ad un gruppo etnico-linguistico un diritto inviolabile dell'uomo;

delibera

1. Nei casi in cui per la attuazione dello statuto di autonomia, delle norme di attuazione e di leggi regionali occorra accertare l'appartenenza ad un gruppo etnico-linguistico, questa è determinata dalla libera dichiarazione della persona interessata o da chi ne fa legalmente le veci.

2. Tale dichiarazione viene chiesta e registrata nelle forme idonee a salvaguardare il segreto d'ufficio; essa, se resa liberamente a sensi del codice civile, è irrevocabile.

3. Le operazioni di accertamento sono sorvegliate da commissioni composte in parti uguali di appartenenti al gruppo etnico-linguistico italiano ed a quello tedesco e di cui fanno parte comunque un consigliere regionale per ciascun gruppo etnico-linguistico.

4. La Giunta Regionale è impegnata ad emanare entro un mese dalla presente delibera il regolamento di cui al 2° comma dell'art. 7 della legge regionale 20-8-1954 n. 25, in conformità alle direttive di cui sopra, onde addivenire successivamente alla nomina del consiglio di amministrazione della cassa provinciale di malattia di Bolzano.

Beschlussantrag

Angesichts des Artikels 1 des Pariser Vertrags zwischen Italien und Österreich vom 5. September 1946;

angesichts der Artikel 2, 15, 54, 82, 85 und 87 des Autonomiestatuts;

angesichts des Artikels 9 der Geschäftsordnung des Regionalrats und, um jedweden Zweifel hinsichtlich der Methode zur Feststellung der Zugehörigkeit zu einer völkischen Sprachgruppe in d e n Fällen auszuschließen, die mit Rechtsfolgen verbunden sind;

angenommen, daß die Zugehörigkeit zu einer völkischen Sprachgruppe ein unverletzbares Menschenrecht darstellt,

beschließt der Regionalrat:

1. In Fällen in welchen bei der Anwendung des Autonomiestatuts, der Durchführungsbestimmungen und von Regionalgesetzen die Feststellung der Zugehörigkeit zu einer völkischen Sprachgruppe erforderlich ist, hat die Bestimmung derselben mittels freier Erklärung der interessierten Person oder deren gesetzlichen Vertreters zu erfolgen.

2. Diese Erklärung ist derart zu verlangen und zu registrieren, daß das Amtsgeheimnis gewahrt bleibt; nach freier Abgabe im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches ist sie unwiderruflich.

3. Der Feststellungsvorgang ist der Aufsicht von Kommissionen zu unterstellen, die zu gleichen Teilen aus Angehörigen der italienischen und deutschsprachigen Volksgruppe zu bilden sind und denen jedenfalls je ein Mitglied des Regionalrats beider Volksgruppen angehören.

4. Der Regionalausschuß ist verpflichtet, innerhalb eines Monats nach vorstehendem Beschluß, in Übereinstimmung mit obigen Richtlinien, die Vorschriften laut Absatz 2 von Artikel 7 des Regionalgesetzes Nr. 25 vom 20.8.1954 herauszugeben, damit anschließend zur Ernennung des Verwaltungsrats der Landeskrankenkasse Bozen geschritten werden kann.

Per quanto riguarda il regolamento, sulle mozioni può parlare uno per gruppo. Salvo il presentatore, gli altri consiglieri possono parlare venti minuti.

MITOLO (M.S.I.): Preciso che chiedo la parola per proporre l'improponibilità della mozione e quindi ritengo di poter parlare, nel caso in cui questa pregiudiziale non potesse essere accolta, di poter parlare nel limite dei venti minuti fissati dal regolamento come intervento normale. Però vorrei avere assicurazione dalla Presidenza che questa mia interpretazione del regolamento è condivisa, perchè se non fosse condivisa allora mi vedrei costretto a parlare nel limite dei venti minuti.

PRESIDENTE: L'Ufficio di Presidenza non ritiene la mozione estranea alla competenza degli organi regionali, in quanto da parte della mozione si chiede un censimento etnico a sensi di una legge regionale, la quale legge regionale prescrive che il consiglio di amministrazione della Cassa di malattia deve avere il rapporto etnico degli iscritti. Il presupposto è stabilire il rapporto etnico degli iscritti, per cui noi non riteniamo che la competenza di questa materia sia estranea al Consiglio Regionale.

MITOLO (M.S.I.): L'oggetto del quesito che io ho posto non era questo. Io ho posto questo quesito: intendo parlare su una pregiudiziale. La pregiudiziale è quella relativa alla inammissibilità della mozione. Se io parlo sulla pregiudiziale, questo mio intervento va considerato come intervento normale nel limite dei venti minuti previsti dal regolamen-

to, oppure come un intervento, diciamo, in aggiunta a quello previsto dal regolamento e quindi estraneo a quello del regolamento stesso? Questo è l'oggetto del quesito che io ho posto e l'ho posto per sapermi regolare nell'intervento.

PRESIDENTE: Dice l'art. 116 del regolamento: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità ». Però perchè si possa decidere senza discussione sulla ammissibilità bisogna che una persona dica: chiedo che venga votata la improponibilità, e basta. Non si può discutere.

MITOLO (M.S.I.): Quindi non c'è discussione, non si può . . .

PRESIDENTE: No, perchè lo dice l'art. 116, quindi se c'è un Consigliere che dice: io chiedo, ritengo che sia inammissibile a sensi dell'art. 116 e faccio quindi la proposta che il Consiglio decida, il Consiglio decide senza discussione a sensi del regolamento. Per cui, se poi si arrivasse alla discussione della mozione, lei ha sempre il diritto di parlare sulla mozione.

MITOLO (M.S.I.): Allora faccio la proposta formale di improponibilità della mozione e chiedo che venga messa in votazione a sensi dell'art. 116.

PRESIDENTE: È stata fatta la proposta, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, di mettere ai voti l'improponibilità della mozione. Qui non c'è discussione a sensi del regolamento. Chi è per la improponibilità della mozione vota sì, chi è contrario vota no.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Vorrei la parola!

PRESIDENTE: Non è previsto dal regolamento.

KESSLER (D.C.): Sul regolamento.

PRESIDENTE: Sul regolamento sì, ha la parola.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per me questa mozione ha due parti e pone due distinte richieste, una di carattere generalissimo, sulla quale, secondo me, antecipando senza esitazione il mio pensiero, la mozione è improponibile, noi non siamo competenti. Sull'ultima parte che riguarda l'emanazione del regolamento di applicazione della legge sulle Casse di malattia, per questa io ritengo che siamo competenti. Ora su tutta la parte generale io posso votare secondo la proposta che è stata fatta; per l'ultima parte no, perchè devo riconoscere che su quella parte la competenza l'abbiamo. Ora io devo dirlo questo, perchè se no come facciamo? o si vota in blocco ed allora c'è questa contraddizione in termini . . .

PRESIDENTE: Qui dobbiamo votare in blocco.

MITOLO (M.S.I.): Mi permette, Presidente?

PRESIDENTE: Non si può parlare!

MITOLO (M.S.I.): Sulla dichiarazione del Presidente della Giunta. Sono d'accordo che la mozione contiene due parti distinte, però nella seconda parte che impegna la Giunta a votare il regolamento per la Cassa di Malattia, è detto: *secondo le direttive di cui sopra*. Quindi accettando la seconda parte, se

si dovesse votare separatamente la mozione, la si accetta previa conformità e uniformità alla votazione della prima parte. Quindi per me è tutta improponibile, a meno che non si voglia scindere anche la seconda parte, cioè non si voglia sottrarre quell'inciso che la lega alla prima parte.

PRESIDENTE: Passiamo ai voti.

SCOTONI (P.C.I.): Chiedo la votazione separata.

PRESIDENTE: Non posso dare più la parola.

SCOTONI (P.C.I.): È bene precisare questa premessa e decidere sulla pregiudiziale. Nell'eventualità che il Consiglio ritenesse quella parte generale improponibile, verrà messa in discussione solo la seconda.

PRESIDENTE: Se i presentatori non sono d'accordo di far votare la improponibilità per parti separate, allora bisogna votare tutta la mozione. Chiedo ai presentatori se sono d'accordo o meno.

SCOTONI (P.C.I.): Ai presentatori della proposta o della mozione?

PRESIDENTE: Della mozione.

SCOTONI (P.C.I.): Caso mai il pensiero dovrebbe essere quello dei cons. Mitolo e Ceccon che hanno fatto la proposta.

MITOLO (M.S.I.): La questione di votare sulla proponibilità, cioè la non votazione della mozione . . .

CONSIGLIERE: Lo stiamo discutendo.

MITOLO (M.S.I.): Allora ha ragione Scotoni.

PRESIDENTE: Se il gruppo presentatore della mozione è d'accordo che la proponibilità venga votata per divisione, si può fare, altrimenti no.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non siamo d'accordo.

PRESIDENTE: Il gruppo non è d'accordo. Allora chi è d'accordo con la proposta di Mitolo che tende a dichiarare improponibile la mozione a sensi dell'art. 116 prego alzi la mano: 19 favorevoli, 20 contrari, 3 astenuti.

Quindi va in discussione.

Chi chiede la parola sulla mozione? Se nessuno chiede la parola la mozione va passata ai voti. La parola al cons. Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): Io e il collega Nardin stiamo preparando due emendamenti, che, secondo la prassi, dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei presentatori. Comunque il senso è questo: a noi non sembra giusto che al punto 2) si stabilisca che la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico è irrevocabile; e ciò per due ordini di motivi. Se un cittadino si trattiene per alcuni anni all'estero può cambiare la cittadinanza dello Stato e ci sembrerebbe davvero eccessivo che non potesse cambiare l'appartenenza a un gruppo linguistico; secondo, la cosa diventa ancora più grave quando si consideri che le dichiarazioni per i maggiorenni evidentemente sono fatte da loro stessi, per i minorenni sono fatte dal genitore, da un tutore o da una terza persona. Ora mi pare che non si possa vincolare uno tutta la vita a una dichiarazione che un'altra persono, fosse anche il genitore, ha fatto quando lui aveva solo sei mesi, un anno o due anni, quando fra il resto non parlava neanche; quindi non so magari come potesse apparte-

nere a un gruppo linguistico... Inoltre ci sembra che debba essere modificato anche il punto 4) nel senso di dire che la Giunta è impegnata ad emanare entro 30 giorni una proposta di legge per la elezione dei consigli di amministrazione delle Casse mutue di malattia. Perchè di fronte alle difficoltà, alle complicazioni, alle contestazioni, alla possibilità di vedere se effettivamente, sia pure con una legge, si possa disciplinare agevolmente una materia così complessa e ardua come quella dell'appartenenza a un gruppo linguistico, la via più semplice, più facile, sarebbe quella di tornare alla decisione che era stata presa dal Consiglio Regionale quando venne discussa la legge sulla Cassa malati, e cioè fare queste benedette elezioni. Quando si fanno le elezioni si ha la migliore garanzia, perchè allora ecco che il problema della segretezza verrebbe risolto attraverso il sistema elettorale, perchè ognuno vota per chi desidera e per chi preferisce.

Nel passato fu obiettato che il sistema elettorale poteva provocare delle spese. Indubbiamente io ritengo che il fare un censimento sul tipo di quello che viene proposto, il mantenere aggiornati schedari ecc. sia una cosa e più complessa e più costosa che non fare le elezioni. Per cui, visto che la situazione deve essere risolta, risolviamola come è previsto fondamentalmente dalla legge, e cioè attraverso le elezioni. Quando venne discussa la legge sulle Casse di malattia si disse: guardate che emanare una legge elettorale è una cosa che richiede del tempo, richiede una organizzazione, e noi dobbiamo immediatamente costituire i Consigli di amministrazione per non lasciare questi enti in balia di se stessi. Oggi quella situazione ovviamente non si presenta più, oggi abbiamo la possibilità di fare finalmente la legge elettorale per le Casse di malattia e risolvere il problema nel migliore dei modi, come mi pare, per esempio, venga risolto nelle amministrazioni comunali, dove in fondo — credo con soddisfazione di tutti — ognuno ha la possibilità di dare il suo voto alla lista che preferisce, alla lista che comprende gli uomini del gruppo etnico che lui desidera, che lui preferisce, per il quale lui sente della simpatia, della stima o dell'appartenenza addirittura. Altrimenti indubbiamente quelle obiezioni che un momento fa sono state superate attraverso una votazione, continueranno però a sussistere, ed io vorrò vedere come si potrà impegnare un cittadino, ad esempio, a fare delle dichiarazioni sulla base di una mozione interna del Consiglio Regionale; qui con i voti si può affermarlo, ma poi nella pratica nessuno se ne riterrà seriamente impegnato.

Per questo motivo, tuttavia, devo dire, in aggiunta a quello che ho detto, che se il mezzo col quale i presentatori della mozione ritengono di superare le deficienze, che indubbiamente esistono nella applicazione della legge, non è forse il più perfetto, d'altra parte occorre anche riconoscere che chi doveva applicare la legge ha lasciato passare ben cinque anni senza compiere quello che era un suo dovere, cioè l'emanazione di quel regolamento o l'approntamento della legge elettorale. Non è da oggi che lo diciamo — e mi pare che oggi anche altri cominciano ad accorgersene — che qui le leggi sono applicate a senso unico, sono fonte di doveri, non sono mai fonte di diritti; i cittadini sono impegnati, l'esecutivo invece non è mai impegnato. Ordini del giorno, mozioni del Consiglio, impegni: entro un anno sarà fatta la legge ecc.; anni ne sono passati quattro, non si è neanche sentito quel minimo di dovere morale di venire a dirci: guardate, quelle scadenze sono passate infruttuosamente, però

non è stata tutta colpa nostra, perchè abbiamo cercato di fare questo o quello.

Concludendo, io penso che se la mozione verrà modificata nel senso di togliere l'irrevocabilità, che, specialmente in relazione alle dichiarazioni dei minori, sarebbe quanto mai ingiusta, e di modificare l'impegno della Giunta Regionale da quello di emanare il regolamento in quello di presentare il disegno di legge, che del resto mi pare era già stato abbozzato e preparato parecchio tempo fa, le cose potrebbero migliorare; si potrebbe trovare una soluzione di reciproca soddisfazione e di rispetto della volontà delle opinioni di tutti gli assicurati.

PRESIDENTE: Raffaelli per il gruppo socialista.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il cons. Benedikter è probabilmente persuaso di aver dato una esauriente illustrazione di questa mozione con il promemoria che ci ha mandato. Noi siamo di diverso avviso. È per questo che abbiamo esitato nel prendere la parola, e non solo io ma anche altri che, penso, si attendevano una ulteriore illustrazione. Questo non è un invito al cons. Benedikter a farci una illustrazione, adesso, orale, con traduzione simultanea che è un modo non sempre felicissimo di illuminare i dubbi, ma è per giustificare la proposta che farò a conclusione di questo mio breve intervento, che è una proposta praticamente di rinvio. Le nostre difficoltà di accettare una mozione di questo genere sono di vario ordine. Prima di tutto ci domandiamo e domandiamo che venga spiegato in tempo e chiaramente che cosa significa « gruppo etnico-linguistico ». È vero che questa espressione ricorre frequentemente qui dentro negli interventi e probabilmente spesso per iscritto nella pubblicistica che si fa intorno alle nostre questioni, però un esame molto attento dei testi ai quali dobbiamo riferirci quando prendiamo delle decisioni, cioè l'accordo di Parigi e lo Statuto di autonomia, esclude che questa dizione abbia precedenti. Si parla in tutti gli articoli dello Statuto, citati in premessa della mozione, cioè negli articoli 2, 15, 54, 82, 85, 87, così come nell'Accordo di Parigi, si parla sempre di gruppo linguistico o di gruppo di lingua tedesca, come soggetto. Si parla poi come attributo delle caratteristiche etniche di questo gruppo, che sono l'oggetto delle norme particolari intese a salvaguardarle o a svilupparle. Quindi la contaminazione « gruppo etnico - linguistico » non ci risulta chiara. Ora è una contaminazione dovuta all'abuso o all'uso frequente che si fa di questo concetto composito « etnico - linguistico »; cioè è un *lapsus* dello scrivere, e allora non ha importanza per i presentatori che resti, ha importanza per la chiarezza dei concetti che invece venga tolto.

È stato invece formulato di proposito questo abbinamento gruppo *etnico - linguistico* per un qualche scopo? È dovere elementare di chi ha fatto la formulazione di spiegarne le ragioni. Noi non siamo riusciti a vederle e se il dottor Benedikter ce le dovesse dire adesso, probabilmente chiederemmo ugualmente di poter meditare su una spiegazione che non ci pare nella logica per lo meno delle cose. Ed è la prima delle questioni, che prescinde poi dalla questione che qui è stata accennata, pregiudiziale, della competenza della Regione a stabilire le norme indicate o i criteri indicati nei primi due commi; cosa che salto.

Altra questione molto grossa per noi e praticamente insuperabile è quella della irrevocabilità della dichiarazione. L'ha illustrata il collega Scotoni; io mi posso richiamare al-

le sue dichiarazioni perchè noi le condividiamo in pieno. Non riteniamo assolutamente che si possa accettare il criterio della irrevocabilità. Meno grave sarebbe accertarlo se noi potessimo partire dal presupposto della esistenza certa di una libertà assoluta di dichiarazione, potremmo anche dire: beh, l'individuo chiamato a dichiarare l'appartenenza a un gruppo linguistico, per noi linguistico, è talmente libero da pressioni di qualsiasi genere che se ci ha pensato e lo fa, deve mantenerla; dico, potremmo con uno sforzo arrivare a questo, anche se non ci arriviamo facilmente, ma escludiamo nel modo più assoluto che nel momento attuale si possa parlare per tutti di assoluta piena libertà. Perchè conosciamo tutti quali tipi di pressioni politiche possono venire per determinare la scelta dei cittadini che dovrebbero essere chiamati a fare la dichiarazione e da parte del gruppo etnico tedesco o meglio ancora del partito unico di lingua tedesca, ed anche da parte italiana. Quindi figuratevi se è compatibile con una coscienza, direi liberale — se mi è consentito usare questo termine, se mi è consentito perchè non abbiamo sempre la libertà di usare termini che sono propri di altri — la possibilità di ammettere la irrevocabilità di una dichiarazione così impegnativa. Scotoni mi ha preceduto, ma lo accenno solo per dire che siamo consenzienti per quello che riguarda la dichiarazione per conto di minori o di incapaci, fatta da terze persone. Gli incapaci probabilmente resteranno sempre tali. I minori divengono maggiori e non possono ritenersi legati da un impegno fatto da genitori quando, oltre alla libertà di cambiare anche cittadinanza, si è nella libertà di cambiare persino la religione. Un cittadino italiano o di altri stati può benissimo, raggiunta la maggiore età, abiurare anche la religione, che è qualche cosa di molto più sacro nella coscienza comune che non l'appartenenza a un gruppo linguistico.

Per venire poi al merito che ha ispirato questa mozione, cioè alla costituzione degli organi di amministrazione della Cassa di malattia e al problema della rappresentanza dei gruppi etnici negli uffici, dobbiamo fare alcune considerazioni di carattere preliminare. Intanto dobbiamo partire dal dato di fatto che gli iscritti alle Casse di malattia, gli assistiti non hanno caratteristiche etniche diverse da proteggere come iscritti, come possibili malati, perchè l'influenza, la polmonite e gli altri mille accidenti che affliggono il corpo umano non fanno generalmente distinzione di razza . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): C'è l'asiatica!

RAFFAELLI (P.S.I.): Non ci sono malattie endemiche particolari che distinguono il gruppo etnico tedesco da quello italiano . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): C'è il mal francioso!

RAFFAELLI (P.S.I.): C'era una volta, adesso si chiama con un nome molto più scientifico e si cura anche più in fretta di allora per la fortuna di chi ne è affetto. Quindi non c'è un male sudtirolese. Teniamo conto che non c'è, alla base di questa rivendicazione, una giustificazione come in altri campi, non ci sono caratteristiche etniche. Poi teniamo conto anche dei precedenti.

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione siamo perfettamente d'accordo che il problema potrebbe essere risolto semplicemente con le elezioni, perchè si risolve il problema della distinzione etnica nei comuni, nella Provincia, nella Regione proprio attraverso la scelta libera dei rappresen-

tanti che si presentano come difensori o del gruppo etnico tedesco o del gruppo etnico italiano o di determinati interessi. Quindi si potrebbe fare così: per quel che riguarda le assunzioni, teniamo presenti i precedenti, signori proponenti, che per fare posto a dei concorrenti di lingua tedesca, o meglio per immettere dei concorrenti di lingua tedesca nella Cassa di malattia si è arrivati a far fare il concorso a della gente che poi, pur avendolo vinto, non ha preso il posto, perchè già ne aveva uno migliore. Ora non vogliamo forzare eccessivamente queste cose! Quali sono le proporzioni professionali fra i due gruppi etnici? Sono largamente a favore del gruppo etnico italiano per quello che riguarda gli aspiranti a un posto impiegatizio. Teniamone conto, perchè nessuno di noi pretenderà mai che siano fatte le proporzioni della popolazione relativamente al possesso della terra, per esempio . . . Quindi non pretendete le proporzioni della popolazione relativamente agli impieghi per i quali si è praticamente dimostrato che non ci sono richieste di un gruppo etnico da potersi paragonare a quelle richieste permanenti che provengono dai disoccupati del gruppo italiano. Poi teniamo conto che non c'è nessun impegno internazionale che ci obblighi alla proporzione linguistica negli uffici, perchè l'Accordo di Parigi parla di più equa distribuzione, più soddisfacente distribuzione dei posti, più equa, non proporzionale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Più « appropriata ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Più appropriata; comunque la parola « proporzionale » gli estensori dell'Accordo di Parigi certamente la conoscevano; se non l'hanno usata è perchè hanno voluto fare una distinzione . . .

MITOLO (M.S.I.): Non « appropriata », « più soddisfacente »!

RAFFAELLI (P.S.I.): In inglese è « appropriated » o qualche cosa del genere, che io non so pronunciare; se poi la traduzione più giusta è quella di appropriata o quella di soddisfacente la lascio agli interpreti ufficiali. Comunque è evidente che per gli organi rappresentativi c'è un impegno alla proporzione, per gli uffici c'è l'impegno più attenuato. Quindi non potrebbe valere il censimento etnico per essere poi applicato meccanicamente anche agli uffici, che, del resto, sono già avviati ad essere sistemati in modo tale da soddisfare o da rendere più appropriata la distribuzione, perchè le assunzioni di elementi provenienti dal gruppo di lingua tedesca in questi ultimi tempi hanno avuto un incremento di 3 contro 1, mentre le assunzioni nel gruppo etnico italiano sono state meno in proporzione, di 2 a 1. C'è stata, e non senza che la nostra parte avesse fatto delle pressioni in quel senso, c'è stata anche l'accettazione pratica della divisione delle massime responsabilità direttive fra un direttore di lingua italiana o un vice direttore di lingua tedesca. Quindi non riteniamo che sia indispensabile provvedere a un censimento di quel tipo per arrivare alla distribuzione più *appropriata* degli uffici.

Queste sono alcune delle ragioni per le quali questa mozione, oggi come oggi, e così come è, assolutamente non potremmo votarla. Non vorremmo neanche che aveste la impressione che noi ci associamo a presunti o veri tentativi di non dar corso agli adempimenti dello Statuto e dall'Accordo di Parigi, che ci associamo a tentativi di dilazione così . . . ingiustificata. Noi riteniamo sia utile prendere un po' di tempo. Ritirate la vostra mozione, tenete conto di quello che noi abbia-

mo detto, che altri diranno; ripresentatela senza quel contenuto che è indubbiamente di ostacolo alla accettazione da parte nostra e mantenete la parte che è essenziale al fine che vi volete proporre. Che cosa vi volete proporre? Che i consigli di amministrazione delle Casse di malattia rispondano alla rappresentanza linguistica degli assicurati? Può andare bene la richiesta di impegno della legge proporzionale oppure il regolamento previsto dal comma 4 della mozione, però non con quelle premesse, non a quelle condizioni. Allora discutiamo le premesse, le condizioni, accettate anche voi le obiezioni che gli altri non sono in grado di superare, non possono o non vogliono superare, se volete raggiungere quello scopo che è indicato alla fine della vostra mozione; fatelo con uno strumento che possa raccogliere anche i consensi della maggioranza del Consiglio. E questo lo potete fare nel giro di un paio di mesi; ripresentate la mozione a settembre, ed in questo periodo preoccupatevi di dare risposta alle obiezioni che vi sono state poste e che vi saranno probabilmente poste anche da altri rappresentanti dei vari gruppi che sono in Consiglio. Ed allora potremo trovarci d'accordo; oggi su questo testo assolutamente no.

KESSLER (D.C.): Chiedo la parola per parlare sulla proposta testè fatta di rinvio; quindi per una questione di regolamento.

PRESIDENTE: Non si può rinviare; vi ricordate la discussione sull'ultima mozione? Altrimenti si potrebbe rinviare la discussione su una mozione all'infinito.

KESSLER (D.C.): Dopo deciderà il Consiglio se rinviare . . .

PRESIDENTE: Praticamente si impedirebbe ad un gruppo di portare in discussione una mozione.

MITOLO (M.S.I.): A meno che non siano d'accordo i presentatori!

PRESIDENTE: Se i presentatori sono d'accordo è un'altra questione. Ma allora dobbiamo chiedere ai presentatori, altrimenti non si discute neanche.

KESSLER (D.C.): Ritengo che la proposta di rinvio così formulata sia senz'altro discutibile e ognuno possa prendere l'atteggiamento che crede di dover prendere, perchè se è stato affermato, e giustamente, il principio che non può essere modificato il testo della mozione, che non può essere votata per divisione per non svisare quello che è il pensiero dei presentatori, è indubbio che il Consiglio sarà sovrano di prendere la decisione sui suoi lavori.

PRESIDENTE: No!

KESSLER (D.C.): Credo di sì, Presidente.

PRESIDENTE: Ma lei l'ultima volta ha condiviso perfettamente la mia idea, quando ho spiegato che se un gruppo di Consiglieri presenta una mozione, essa deve venire discussa, respinta o votata, ma non si può rinviare, perchè allora nessun valore ha l'articolo 28 dello Statuto che prevede che entro 14 giorni il Consiglio possa discutere una cosa, quando viene fatta la richiesta di convocazione straordinaria. Quale valore ha la richiesta di convocazione straordinaria quando poi si fa una proposta di rinvio, che può essere anche per cinque anni teoricamente? Anche in occasione della discussione sull'ultima mozione, si è stabilito il principio che non è possibile rinviare la discussione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per un chiarimento. Se dovessi essere stato frainteso, preciso che io intendevo, a nome del gruppo, proporre al gruppo della S.V.P., presentatore della mozione, il ritiro spontaneo, non proporre alla votazione ed alla discussione del Consiglio un rinvio.

PRESIDENTE: Ma sono i presentatori che devono decidere in merito.

RAFFAELLI (P.S.I.): È logico.

PRESIDENTE: La convocazione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto non ha più nessun valore, altrimenti. La parola a Brugger sulla mozione.

BRUGGER (S.V.P.): Sulla richiesta formulata.

Ich würde ersuchen, daß man die Motion weiterhin diskutiert, nachdem wir unter Berücksichtigung der Darlegungen des RR. Raffaelli, sowie Scotoni, Abänderungsanträge zur Motion eingebracht haben und ich bitte den Präsidenten, diese Abänderungsanträge bekanntzugeben.

PRESIDENTE: Leggo gli emendamenti che sono stati presentati dai presentatori. Al punto 2) cancellare la seconda frase, cioè le parole « essa, se resa liberamente a sensi del codice civile, è irrevocabile ». Al punto 4) cancellare le parole « onde addivenire successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale di Malattia di Bolzano » e sostituire con il seguente testo: « e di adeguare la composizione linguistica del Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale di Malattia di Bolzano al risultato dell'accertamento ».

NARDIN (P.C.I.): Chi lo ha presentato?

PRESIDENTE: È stato presentato un medesimo emendamento a firma di Scotoni, Nardin e Raffaelli.

NARDIN (P.C.I.): Ma i nomi di quello che ha letto prima, voglio sapere i nomi di chi ha presentato l'emendamento.

PRESIDENTE: I nomi di quello che ho letto sono Benedikter, Brugger, Schatz, Nicolussi ecc., dieci firme. Poi hanno presentato un emendamento Scotoni, Nardin e Raffaelli al punto 2), togliere le parole: « essa, se resa liberamente a sensi del codice civile, è irrevocabile ».

È lo stesso emendamento già presentato dalla S.V.P., quello al punto 2). Liberiamoci ora da questo emendamento.

CORSINI (P.L.I.): Per una questione di procedura, non capisco come si sviluppi questa discussione . . .

PRESIDENTE: Spiego anche gli altri emendamenti. Ho letto quindi i due emendamenti della S.V.P. e uno a firma di Scotoni, Nardin e Raffaelli al punto 2), identico.

Altro emendamento al punto 4), a firma Scotoni, Nardin e Raffaelli, per sostituire il comma con il seguente: « La Giunta Regionale è impegnata a presentare al Consiglio entro tre mesi una proposta di legge per le elezioni dei Consigli di amministrazione delle Casse Mutue di Malattia di Trento e di Bolzano ». Questo è sostitutivo del punto 4) della mozione.

Altro emendamento di Raffaelli, Nardin e Bondi, sostituire le parole: « gruppo etnico linguistico » con la locuzione « gruppo linguistico ». Questo al punto 3).

RAFFAELLI (P.S.I.): No, dappertutto dove ricorre.

PRESIDENTE: Dappertutto dove ricorre. La parola al cons. Kessler.

KESSLER (D.C.): Per regolamento chiedo la parola. Mi pareva di aver capito che Brugger avesse detto che una volta conosciuti gli emendamenti, il gruppo della S.V.P. avrebbe dichiarato se era d'accordo con la proposta Raffaelli o meno. Ora gli emendamenti sono stati resi noti e quindi noi attendiamo la risposta della S.V.P., dopo di che inizieremo un'altra volta; se non sarà positiva la risposta della S.V.P. inizieremo o continueremo la discussione sulla mozione.

BRUGGER (S.V.P.): Da muß ich den Herrn RR. Raffaelli fragen, ob er nach Kenntnis der Abänderungsanträge bei seinem Vorschlag bleibt.

PRESIDENTE: Sulla mozione ha chiesto la parola il cons. Corsini. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich habe ersucht, RR. Raffaelli möchte mir antworten, oder mitteilen, ob er bei seinem ursprünglichen Vorschlag auf Vertagung bleibt, oder ob er diesen Vorschlag nicht eventuell zurückzieht, nachdem er die Abänderungsanträge kennt.

PRESIDENTE: Chiedo a Raffaelli se adesso non ritira la sua proposta di rinvio in considerazione che adesso conosce gli emendamenti presentati.

RAFFAELLI (P.S.I.): Conosco gli emendamenti presentati, perchè in parte li abbiamo firmati noi stessi, evidentemente li conosco. Però la nostra proposta è preminente rispetto agli emendamenti, cioè abbiamo detto: è preferibile che voi la ritiriate, la rimeditiate, la presentiate in maniera tale da poterla accettare. L'iniziativa resta a voi e si può votare con una certa tranquillità.

Noi consideriamo gli emendamenti come il male minore; se voi non la ritirate e si deve andare in votazione, vi proponiamo di emendarla seduta stante in quel modo. Ma la proposta resta ed è preminente. Mi sono spiegato?

BRUGGER (S.V.P.): Wir wären bereit, eine Unterbrechung der Sitzung zu beantragen, um eventuell noch weitere Abänderungsvorschläge zu besprechen; aber eine Vertagung, eine Zurückziehung der Motion können wir nicht annehmen.

PRESIDENTE: Das ist nur so ein Pourparler: « Wir wären bereit ». Ist das ein Vorschlag oder nicht?

BRUGGER (S.V.P.): Wir sind in Verhandlungen, Herr Präsident! Wenn aber Herrn RR. Raffaelli mit einer Unterbrechung gedient ist, so sind wir bereit, eine Unterbrechung zu beantragen.

PRESIDENTE: La mozione non viene ritirata, però Brugger si dichiara eventualmente d'accordo di proporre una sospensione, qualora il consigliere proponente Raffaelli fosse d'accordo di trattare gli emendamenti o di discutere sugli emendamenti presentati.

NARDIN (P.C.I.): In che sede? qui o fuori?

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): A Villa Brigl!

NARDIN (P.C.I.): Su che cosa?

PRESIDENTE: Su cosa? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Fra i presentatori degli emendamenti ci sono anch'io ed il collega Scotoni ed altri colleghi. Ora vorrei sapere se si devono discutere in Consiglio questi emendamenti, perchè questo verbo, che sarà molto orecchiabile per il cons. Brugger, questo « trattare » dovrebbe essere meglio specificato nel suo significato. Che cosa significa « trattare »? Significa discutere, come prescrive la prassi del Consiglio Regionale, qui, in aula ed eventualmente convincersi o no sulla bontà di un argomento? o significa andare in qualche sede di partito, in qualche sala laterale, per discutere in separata sede di queste cose? Comunque penso che il Consiglio, anche se dovessero intervenire trattative più o meno private in merito, dovrà essere informato della questione a cui si giungesse. Pertanto la migliore cosa sarebbe una sospensione . . .

CONSIGLIERE: Di quanto?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): A dopo le ferie! . . .

NARDIN (P.C.I.): Ma io direi di trovarci nel pomeriggio, o rinviare a settembre. Guardate le questioni poste negli emendamenti sono importanti, signori della S.V.P., non potete pronunciarvi contro le elezioni dei consigli di amministrazione delle Casse di malattia, spero . . . Quindi piuttosto che arrivare a delle frettolose conclusioni e a dei frettolosi voti, rinviamo a settembre, e rimanga all'ordine del giorno la mozione.

PRESIDENTE: Questa mozione è già stata discussa. Abbiamo già chiarito che la discussione può essere rinviata solo se sono d'accordo i presentatori. I motivi li ho spiegati. Non si possono fare proposte di sospensione.

RAFFAELLI (P.S.I.): La proposta c'è stata, se non formale. Io dico questo e direi questo, salvo che mi si convinca del contrario: la proposta del ritiro la avevamo discussa, meditata, concordata in gruppo, e su quella non abbiamo dubbi. Gli emendamenti presentati dai colleghi comunisti li abbiamo sottoscritti senza difficoltà perchè rispondevano in pieno ad alcuni concetti in parte negativi, i primi due di soppressione, positivo il terzo, quello delle elezioni, sui quali neanche avevamo dei dubbi. Venisse fuori in sede di queste definitive trattative, di controproposte ecc. qualche cosa di mezzo, io vi dico: non ce la facciamo, non ci impegniamo su cose così delicate a improvvisare un atteggiamento diverso da quello sul quale abbiamo collegialmente discusso e ponderato, per arrivare poi, come siamo arrivati, alla conclusione che la cosa non è ancora matura per noi. Quindi rendetevi conto che la conclusione più sicura alla quale siamo arrivati, è che ci occorreva del tempo per digerire un po' queste cose. Adesso non veniteci a chiedere, nel giro di dieci minuti, o di mezz'ora, di accettare eventuali altre modificazioni di sostanza. Non ci perdete niente e fa parte della vostra come della nostra comune rivendicazione orientarvi verso la richiesta delle elezioni. E se questa richiesta la fate ora o la fate fra due mesi, non ci sarà una grande differenza. Se accettate gli emendamenti così come ci sono stati proposti, domandate i dieci minuti di sospensione per pensarci voi e per discuterci voi, ma non perchè noi cambiamo, almeno io penso che su questo probabilmente sono d'accordo anche gli altri pre-

sentatori, non domandateci di cambiare sostanzialmente niente perchè non c'è via di mezzo.

PRESIDENTE : Entweder Vorschlag oder nicht!

BRUGGER (S.V.P.): Ich beantrage eine Unterbrechung von einer halben Stunde und die weitere Tagung bis 2 Uhr.

PRESIDENTE: Um 2 Uhr können wir nicht anfangen.

BRUGGER (S.V.P.): Nein, eine Unterbrechung von einer halben Stunde und die Fortsetzung dann bis 2 Uhr.

PRESIDENTE: Ach so!

Proposta di sospensione di mezz'ora e continuare la seduta fino alle ore quattordici. La proposta è posta ai voti: è accolta. Si riprende alle ore 12.30.

(Ore 12)

Ore 12.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. È stato presentato, a firma di Nardin, Brugger, Benedikter, Raffaelli, Kapfinger, Scotoni, il seguente emendamento unico per tutto: Sostituire la locuzione « gruppo etnico linguistico » dovunque essa ricorre con la locuzione « gruppo linguistico ».

al punto 2): togliere « essa, se resa liberamente a sensi del codice civile, è irrevocabile »;

al punto 4), sostituire il comma col testo seguente: « La Giunta Regionale è impegnata ad emanare entro la fine di settembre del corrente anno, il regolamento previsto dal 2° comma dell'art. 7 della L. R. 28-8-1954, n. 25, e a presentare al Consiglio, entro la fine del successivo mese di ottobre, un disegno di legge per l'elezione dei Consigli di amministrazione delle Casse Mutue provinciali di Malattia di Trento e Bolzano, così com'è stabilito dall'art. 40 della già citata legge 28-8-1954, n. 25.

In attesa dell'applicazione del sistema elettivo, il Consiglio d'amministrazione della Cassa Mutua di Malattia di Bolzano dovrà essere adeguato alle risultanze degli accertamenti conseguenti all'applicazione del regolamento ».

CORSINI (P.L.I.): Chiedo la parola sulla mozione e non sull'emendamento.

PRESIDENTE: Ho letto anche l'emendamento.

CORSINI (P.L.I.): Evidentemente quello che avevo intenzione di dire ha la sua validità anche se sono stati presentati questi emendamenti, perchè sono emendamenti che modificano certe questioni anche di una notevolissima importanza, come quello che toglie la seconda parte del punto 2), corregge e correggono espressioni che non hanno nessun fondamento nè storico nè consueto neanche da un punto di vista giuridico, come quella di « gruppo etnico linguistico »; rimette in sesto, parte di questo complesso di emendamenti, quanto era previsto dal punto 4), ma la sostanza errata, completamente errata della mozione, continua a vivere ugualmente. L'errore, a mio avviso, sul quale va richiamata l'attenzione preliminarmente a qualsiasi altra questione, sta in quelle due righe prima della parola « delibera ». Io veramente quando ho voluto studiarmela con cura e con attenzione — perchè tutto quello che proviene dai Consiglieri e quello che si presenta qua dentro dovrebbe presentarsi con

un aspetto tale di serietà che da parte nostra deve essere fatto il maggior sforzo per poterlo comprendere e se è possibile anche condividere — sono rimasto stupito di fronte alla massa di problemi che io non so se volutamente o incoscientemente i presentatori della mozione hanno trascinato con sè nella formulazione della mozione stessa, nella terminologia usata, nelle petizioni di principio, nei riferimenti a quelle che sono le consuetudini; un complesso di questioni tali che, mi si permetta, rende questa mozione gravemente inferma all'interno. L'errore fondamentale — mi consentano i presentatori — è lì dove si dice che l'appartenenza ad un gruppo etnico linguistico è un diritto inviolabile dell'uomo. L'appartenenza ad un gruppo etnico linguistico non è un diritto, è uno stato di fatto storico. Da questo stato di fatto storico, caso mai, conseguono, nascono, discendono dei diritti. È un fatto, e come tale non può essere dichiarato con libertà soggettiva. I fatti si riconoscono, si possono riconoscere, se ne può prendere atto, ma non è possibile tramutare quello che è un fatto in un diritto di ampia libertà di negare il fatto stesso. In conclusione, si vuole, con questa mozione, fare un primo passo verso la formazione di un catasto etnico; si mira con questa mozione, a iniziare una ulteriore ben netta separazione fra i due gruppi, che abbia la sua codificazione persino nei libri dello stato civile . . .

KAPFINGER (S.V.P.): Il catasto è per le cose immobili!

CORSINI (P.L.I.): Proprio perchè voi volete una immobilità, perchè quando mi dite di una irrevocabilità della decisione, è proprio quello che dicevo prima, collega Kapfinger, voi vedete un fatto di natura storica come un fatto naturale.

Perciò, ripeto, si tende qui alla creazione di un catasto etnico, con tutte le conseguenze morali e spirituali che da questo possono derivare.

Questa è la gravità della mozione. Che si possa correggere, che si possa migliorare, che si possa emendare, ciò non toglie affatto che essa sgorga da una concezione che non è possibile approvare ed apprezzare nella spiritualità moderna.

Mi domando, per esempio, quale sarebbe stata la sorte di molte famiglie che appartengono oggi al gruppo linguistico tedesco, e che indubbiamente provengono dal gruppo linguistico italiano, se i nostri padri, se i vostri padri, se i nostri nonni, se i vostri nonni avessero creato questo immobilismo, e quindi la impossibilità di riversarsi da un gruppo linguistico ad un altro. È inutile che faccia dei nomi, è inutile che faccia degli apprezzamenti, è inutile che faccia dei riferimenti più diretti. Si chiede la libera dichiarazione della persona interessata, o di chi ne fa legalmente le veci. È un concetto appunto che deriva dalla confusione precedente, dalla confusione fra lo stato di fatto e di diritto. Cosa si intende per libertà di dichiarazione? Si intende che un gruppo, un appartente al gruppo linguistico tedesco possa dichiarare di appartenere al gruppo linguistico italiano? O, viceversa, che un appartenente al gruppo linguistico italiano possa dichiarare di appartenere al gruppo linguistico tedesco? La libertà tutt'al più può consistere nel far constatare l'esistenza di fatto, non la libertà nel poterlo modificare con una dichiarazione soggettiva, e se ne è accorto di questo anche il cons. Benedikter in quelle pagine della relazione che ci è stata distribuita, dove lui stesso ha sentito il bisogno di far notare che pur esistono alcuni elementi oggettivi, e ritiene che

questo elemento oggettivo sia essenzialmente nella dichiarazione libera.

La dichiarazione libera non può essere che fondata sull'esistenza di elementi oggettivi veri e propri. Ed allora tutta questa materia va rivista con molta cura, con molta cautela e con molta prudenzialità. Bisogna, direi, lasciar fare, all'infuori di questa aula, un lungo studio a chi effettivamente può farlo, cercare dei congegni di accertamento che possano dare delle garanzie oggettive e più di tutto domandare se per questa parte noi, Regione, siamo veramente competenti. Credo che non ci sia nessun dubbio che quello che è il trattamento, la regolamentazione della situazione delle minoranze sia di competenza dello Stato. La Costituzione lo dice chiaramente nell' articolo 6, dove dice che « la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». In questo « apposite norme delle minoranze linguistiche » può essere visto come uno degli elementi anche quello della ricerca della consistenza del gruppo minoritario. Pertanto tutta questa materia, oltre a non essere trattata con una improvvisazione, proprio per la enorme quantità di problemi che trascina con sè, dovrebbe essere per lo meno o riferita direttamente allo Stato o la sua soluzione cercata in una collaborazione e in un colloquio fra Stato e Regione.

Le altre questioni sulle quali avrei voluto fermarmi sono state accennate, quella della irrevocabilità, quella di voler legare i minori con una dichiarazione dei genitori oggi ad essere destinati ad appartenere irrevocabilmente all'uno o all'altro dei gruppi linguistici. Anche le operazioni di accertamento previste dall'art. 3 sono sorvegliate da commissioni composte in parti uguali. Le operazioni di accertamento possono essere previste; una volta che si ammette la libera dichiarazione incontrollata, spontanea, non ha nessun significato. Queste operazioni di accertamento potranno esserci soltanto se si fonda la appartenenza all'uno o all'altro dei gruppi linguistici su elementi oggettivi e non su dichiarazioni soggettive. È per questo che non possiamo approvare, per tutta questa congerie di contraddizioni e di confusioni interne, questa mozione, ma prima di tutto per lo spirito che sta sotto questa mozione. Se ci sarà bisogno, per l'applicazione di determinate leggi regionali, di arrivare a un riconoscimento dell'appartenenza all'uno o all'altro gruppo linguistico, bisognerà cercarlo non con una improvvisazione, come un sogno di mezza estate, come quello da cui è nata questa mozione.

FIORESCHY (S.V.P.): È un vero sogno anche il suo intervento! . . .

KESSLER (D.C.): Signori Consiglieri, non è sfuggita a nessuno nè l'importanza nè la delicatezza dell'argomento, che il gruppo della S.V.P. ha voluto sottoporci in questo scorcio di mezza estate, per ripetere la dizione del Consigliere che mi ha preceduto. Noi oggi dovremmo stabilire i criteri, determinare legalmente i criteri, in base ai quali va fatto l' accertamento di appartenenza di un individuo ad uno piuttosto che ad un altro gruppo etnico. Un argomento di estrema delicatezza, di estrema importanza, sul quale indubbiamente non è possibile nè improvvisare e non è possibile esaurientemente poterlo risolvere o poterlo abbastanza trattare con il sistema di una mozione, come previsto dal nostro regolamento, su cui ogni gruppo può parlare 20 minuti. Quindi l' argomento avrebbe richiesto ben ulteriore approfondimento, e ben più lunga trattazione che non

quella che viene consentita dal nostro regolamento per le mozioni.

Detto questo però, siamo qui chiamati a prendere una decisione e quindi anche da parte nostra faremo un esame, sia pure breve, sia pure non molto approfondito, così come le circostanze ci permettono di farlo.

Del resto il modo con cui si è svolta la discussione stamane, e i tentativi che sono stati fatti fino all'ultimo momento per trovare, da parte di alcuni gruppi, qualche punto di incontro su questa mozione, dimostrano quanto sia delicata questa materia, e poi la richiesta che era stata fatta a un certo momento da Raffaelli, che non è stata accettata, di un rinvio, dimostrano quali siano le perplessità degli stessi gruppi che forse voteranno a favore di questa mozione. Gli emendamenti che sono stati in extremis presentati, e sui quali evidentemente è stato raggiunto un accordo fra la S.V.P. e la estrema sinistra, hanno migliorato in qualche parte la mozione stessa. Ma è indubbio — e questo mi fa meraviglia — che gli emendamenti che sono stati presentati e che comunque sono stati sollecitati dall'estrema sinistra, non hanno neanche lontanamente toccato quelli che sono gli aspetti fondamentali, gli aspetti sostanziali della mozione, e vorrei dire che essi si limitano agli aspetti che, rispetto a quelli, sono marginali. In ogni caso prima di entrare nel merito dei singoli argomenti che la mozione pone, a me pare indispensabile esaminare anzitutto se gli organi regionali, in particolare il Consiglio Regionale, abbiano la competenza per stabilire le regole, cioè per stabilire i criteri in base ai quali fare lo accertamento etnico. Già prima in sede di votazione sulla proposta che aveva presentato il cons. Mitolo il mio gruppo aveva votato a favore di quella proposta, ritenendo non ammissibile la mozione. Questo è stato fatto proprio perchè noi abbiamo la convinzione che il Consiglio Regionale non abbia la competenza su questa materia, anche se la mozione, come giustamente aveva messo in rilievo il Presidente della Giunta Regionale, va divisa in due parti. Però è indubbio che anche sulla seconda, cioè la richiesta di emanazione del regolamento, siccome il regolamento sarebbe legato ai criteri che verrebbero desunti dall'accettazione dei principi che vengono affermati nella prima parte della mozione, è indubbio che per noi bisogna risolvere il problema sostenendo che questa mozione non è ammissibile, in quanto noi non abbiamo la competenza. Dirò però che non mi lagno che la votazione sia andata com'è andata, perchè così dà modo a noi di poter pubblicamente — ciò che non sarebbe stato possibile con il nostro regolamento — di poter pubblicamente esporre le ragioni e gli argomenti, in base ai quali riteniamo veramente che questa materia sia sottratta alla competenza della Regione.

In effetti se si esaminano le premesse della mozione sembra che la ricerca della competenza da parte del Consiglio Regionale venga fatta nell'Accordo di Parigi, poi nello Statuto regionale e, ultimo, nell' art. 9 del regolamento interno del Consiglio. Ora dobbiamo concludere che l'Accordo di Parigi è un fatto internazionale, che non è il Consiglio Regionale chiamato ad applicare. L'applicazione dell'Accordo di Parigi spetta esclusivamente allo Stato. Su questo concetto mi pare dovrei ritenere che siano consenzienti anche i presentatori della mozione. L'attuazione di un accordo internazionale spetta indubbiamente allo Stato. Se lo Stato, come poi in qualche altra parte è stato fatto, detta delle regole che anche noi siamo tenuti a osservare, dovremo in linea subordinata anche noi dare applicazione, ma in linea indi-

retta e non in linea diretta, perchè indubbiamente in via diretta l'attuazione di un trattato internazionale spetta e può spettare unicamente allo Stato. La seconda delle premesse sembrerebbe far pensare che la competenza del Consiglio Regionale verrebbe dagli artt. 2, 15, 54, 82, 85 e 87 dello Statuto regionale. Esaminando questi articoli si dovrebbe concludere che nè l'uno nè l'altro di questi articoli attribuiscono al Consiglio Regionale o alla Regione competenza alcuna in queste materie. Questi articoli provengono soltanto dalle direttive generali, dalle norme di natura generale alle quali anche il Consiglio Regionale e la Regione sono tenuti, ma non è possibile nè alla Regione nè al Consiglio Regionale poterle modificare, o non è possibile potersi in qualche modo diversificare da quelle norme. Quindi il richiamo di quegli articoli dello Statuto non fa altro che confermare che la competenza in questa materia è una competenza dello Stato, e non giova neppure richiamare l'art. 9 del nostro regolamento in quanto l'art. 9 del regolamento interno nostro trae il suo fondamento giuridico dal secondo comma dell'art. 25 dello Statuto, laddove stabilisce che è il Consiglio che con proprio regolamento interno detta le modalità per accertare la appartenenza a un gruppo etnico dei Consiglieri regionali. Il secondo comma dell'art. 25 dello Statuto detta e attribuisce alla Regione una competenza in questa materia, ma la attribuisce esclusivamente e limitatamente a quel che è l'accertamento relativo ai Consiglieri regionali esistenti in Consiglio. Quindi il fatto stesso che lo Statuto abbia in questo caso espressamente indicato ed attribuito alla Regione la competenza, anche questo ci porta a concludere che per gli altri aspetti, cioè per tutti gli altri settori non è competenza della Regione legiferare in questo campo, ma è competenza dello Stato. Del resto se questi argomenti non bastassero per dimostrare o per sostenere come non sia competente la Regione in questa materia, a me pare che in definitiva anche il cons. Benedikter, in quella nota illustrativa della mozione, che ci è arrivata in extremis, mi pare che in definitiva non contesti, non afferma, ma per lo meno neppure contesta che la competenza di questo settore spetti allo Stato e non alla Regione. Questo mi pare di doverlo desumere dalla seconda metà della pagina 5 della nota illustrativa, però alla fine mi pare che dica ad un certo momento il cons. Benedikter : « è vero che per poter trovare una definitiva regolamentazione di questa materia occorre l'intervento dello Stato, però per un settore quale è quello della Cassa di malattia può provvedere anche la Regione ». Ora su questo argomento penso che qualche altro potrà anche più approfonditamente, più precisamente dissertare, però a me sembra qui di dover rivolgere al cons. Benedikter una domanda: come è possibile che in una materia così delicata per un aspetto e per un settore sia pure minore sia competente l'organo Regione e per il settore preso nel suo complesso sia competente lo Stato? Questa affermazione, questa tesi del cons. Benedikter ci potrebbe portare anche all'assurdo che noi, usando di questa supposta competenza particolare, dettassimo dei regolamenti, dettassimo determinati criteri o norme per accertare l'appartenenza ad un gruppo etnico, che poi potrebbero trovarsi in contrasto con le norme che eventualmente lo Stato emanasse. Mi pare che abbia pensato anche a questo il cons. Benedikter, e che abbia risolto il problema dicendo: è evidente che lo Stato, se successivamente dovesse intervenire in via legislativa, dovrebbe attenersi, come criterio, alla nostra legislazione regionale. Ora questo mi

pare un argomento che, se può soddisfare su un piano così polemico, indubbiamente credo che non regga in maniera assoluta, ad un preciso, ad un approfondito argomentare di natura giuridica. Quindi a me pare che, riassumendo nel complesso debba ritenersi che la competenza per un argomento così importante, così delicato, dove si va ad incidere persino sulla coscienza degli uomini, non possa spettare alla Regione, ma spetti allo Stato. Ma anche se questi argomenti giuridici non avessero in sè la forza sufficiente per dare una dimostrazione di questa tesi, mi pare che potrebbe esserci anche qualche altro argomento, forse meno giuridico ma almeno logico, che porta alle stesse conclusioni. È evidente che dalla appartenenza di determinati individui all'uno o all'altro dei gruppi etnici nascono per lo Stato delle determinate conseguenze giuridiche. Siccome l' art. 6 della Costituzione nostra garantisce e tutela le minoranze, è evidente che nascono per lo Stato delle conseguenze diverse a seconda dell'esistenza dei gruppi di minoranza e anche a seconda dell'intensità di questi gruppi di minoranza. Conseguenze di varia natura, non ultima anche di natura finanziaria, perchè è evidente che, per esempio, in campo di scuole per lo Stato non è la stessa cosa se i gruppi di minoranza esistenti nello Stato sono uno, due o tre, o se anche questi stessi gruppi hanno una piuttosto che un'altra dimensione. Quindi anche per questi aspetti di natura logica mi pare che sia questo un argomento di evidente interesse nazionale e che quindi non possa essere che lo Stato a fare una regolamentazione.

In più vorrei portare un ultimo argomento, anche per dimostrare come abbiamo cercato di approfondire con la migliore buona volontà questo tema. Se lo Statuto nostro riserva esclusivamente allo Stato tutta la legislazione e la regolamentazione che riguarda l'uso delle lingue in un territorio come il nostro, è possibile che poi lo Stato abdichi alla competenza di regolamentare i criteri in base ai quali bisogna fare l'accertamento etnico? È indubbio che questo secondo aspetto è molto più forte, molto più importante, molto più delicato che non quello dell' uso delle lingue.

Se quello dell'uso delle lingue è riservato allo Stato, io ritengo, Signori, che si debba per forza ritenere riservato alla competenza dello Stato questo argomento.

Qui potrei anche terminare perchè indubbiamente la questione della competenza è pregiudiziale. Per parte mia e per parte nostra concludiamo senz'altro nel senso che la competenza in questo settore non possa spettare al Consiglio Regionale ma debba invece spettare allo Stato. Potrei terminare qui, ma non lo voglio fare, e desidero solo sottolineare qualcuno degli ulteriori errori che questa mozione contiene in sè, errori sui quali qualcuno dei Consiglieri che mi hanno preceduto già si è soffermato; qualcuno di questi errori già è stato tolto attraverso gli emendamenti concordati, qualche altro più fondamentale è rimasto. Neppure io posso sorvolare quelle due righe come le ha chiamate il cons. Corsini che precedono quella parola « delibera ». Non voglio ripetere le argomentazioni già portate qui, forse più propriamente dal cons. Corsini, ma è indubbio che la partenza di questa mozione è una partenza che più errata di così non poteva essere. Cioè si parte da uno stato oggettivo, da uno stato di fatto per ricavare da questo un diritto naturale, il che assolutamente non è ammissibile, e ci fa dubitare di tutta l' impostazione di questa mozione. Ciononostante non voglio essere così pessimista e così negativo, come forse è stato Corsini e sono portato più a pen-

sare o a ritenere che sia stata, anzichè una rigida impostazione giuridica, sia stata piuttosto una cattiva o non propria espressione, e penso che invece di dire appartenenza ad un gruppo linguistico, forse i presentatori della mozione volessero dire che è un diritto naturale inviolabile dell'uomo quello di poter appartenere. Cioè credo che si potrebbe giuridicamente più correttamente definire questo diritto come un diritto di adesione ad un gruppo etnico, non un diritto di appartenenza, perchè quello è uno stato di fatto, un diritto di adesione del soggetto a un determinato gruppo etnico. Se questo è il senso, e se questa è la mozione o la concezione di coloro che hanno presentato questa mozione, è evidente che da parte nostra questo non è contestabile; anzi la dottrina cattolica è unanime nel dire che questo diritto naturale è uno degli elementi riservati nella propria libertà alla sfera di ogni persona umana. Quindi se interpretato così, ripeto, indubbiamente ci si trova consenzienti.

Il punto invece dove diventa più difficile il trovarsi d'accordo e dove veramente nascono dei problemi ancora difficili è quello del punto 1) della delibera, là dove si indica come unico possibile criterio per stabilire lo accertamento di appartenenza all'uno o all'altro gruppo etnico esclusivamente ed unicamente la dichiarazione soggettiva presentata dall'individuo. Ora qui è evidente che, senza voler approfondire molto il tema, anche perchè penso che tempo non ne ho molto, è evidente che la libera dichiarazione della persona di voler aderire — non appartenere! — di voler aderire all'uno o all'altro gruppo etnico, sia la base fondamentale, e la base senza la quale non è possibile fare un accertamento. Fino a qui siamo senz'altro d'accordo. Ma il dire che questo elemento della dichiarazione soggettiva dell'individuo sia sufficiente per poter determinare l'appartenenza a un gruppo etnico piuttosto che ad un altro, non è possibile. Più precisamente reputo che non sia possibile che sia soltanto un elemento soggettivo che possa essere assunto a criterio unico e sufficiente per determinare l'appartenenza ad un gruppo etnico. Un qualche elemento, accanto a questo, di natura oggettiva, indubbiamente ci vuole. Faccio soltanto un esempio per non dilungarmi oltre. Ci vorrà almeno un elemento, una certa delimitazione geografica, perchè ritengo che anche i presentatori della mozione non abbiano pensato che questa dichiarazione sia sufficiente anche per i cittadini della provincia di Trento . . .

Quindi per lo meno un elemento oggettivo, che è quello della delimitazione geografica, penso che andrà assunto accanto all'elemento soggettivo della dichiarazione. In più, altri elementi oggettivi . . .

PRESIDENTE: Guardi che i venti minuti . . .

KESSLER (D.C.): Termino immediatamente . . . come quello della lingua o altri sono necessari, perchè se si ammette il principio che voi qui stabilite col punto 1) come unico criterio per l'adesione ad uno o ad un altro gruppo etnico, sono evidenti le assurdità, le incongruenze alle quali si potrebbe andare incontro. E non mi fermo a parlare dell'Ina-Casa, laddove a un certo momento con il sistema che si è instaurato con le norme di attuazione uscite, potrà darsi e si darà che un certo individuo si dichiarerà aderente ad un gruppo etnico o ad un altro gruppo etnico in vista degli interessi che da ciò derivano alla sua persona per quel determinato aspetto che è quello di avere la casa. Poi non parliamo del segreto d'ufficio, il quale segre-

to d'ufficio non si capisce che cosa significhi quando prima ci si basa esclusivamente sulla libertà che deve essere estrema. Che cosa c'entri il segreto d'ufficio questo non l'abbiamo capito ed io personalmente non l'ho capito neanche dalle note illustrative del cons. Benedikter. Su quello della irrevocabilità non mi fermo perchè è stato tolto ed è stata universalmente rilevata l'estrema incongruenza in una dichiarazione irrevocabile in contrasto con la libertà prima affermata della stessa dichiarazione del soggetto. Non parliamo delle commissioni. Ultimissimo rilievo sul punto 3), laddove si chiede: « le operazioni di accertamento sono sorvegliate da commissioni composte in parti uguali da appartenenti al gruppo linguistico italiano e a quello tedesco di cui fanno parte ecc. ».

Lasciamo perdere che cosa dovrebbero fare queste commissioni dal momento che si basa l'accertamento esclusivamente sulla dichiarazione soggettiva; ma qui sembra che sia scomparso il gruppo ladino. Io penso lo si debba attribuire ad una dimenticanza, ma è evidente che se qui un accertamento va fatto, qualunque sia il sistema che noi o che lo Stato adotterà, è evidente che non potrà dimenticare il gruppo etnico ladino e questo, dico la verità, mi rincresce di non averlo visto in questa mozione.

Quindi, riassumendo brevemente i concetti che ho detto, noi voteremo contro questa mozione, in quanto non la possiamo accettare per l'aspetto di incompetenza che noi riteniamo evidente ed anche per qualche altro aspetto che ho tentato, sia pure frettolosamente, di mettere in rilievo, che è contenuto nella mozione.

Il problema di determinare, di trovare un criterio, di trovare un metro in base al quale poter determinare l'adesione di un cittadino nella nostra provincia, per lo meno nella provincia di Bolzano, ad uno o ad un altro gruppo etnico, è un problema importante, un problema che va risolto; su questo siamo d'accordo. Ma appunto perchè è un problema molto difficile, un problema estremamente delicato, noi diciamo che va risolto nella sede competente, e per noi la sede competente è lo Stato. Ecco perchè noi non possiamo, allo stato dei fatti, accettare questa mozione.

SCOTONI (P.C.I.): Domando la parola.

KESSLER (D.C.): Ha parlato Scotoni!

SCOTONI (P.C.I.): Ho illustrato gli emendamenti!

KESSLER (D.C.): Hai parlato sulla mozione.

SCOTONI (P.C.I.): Ho parlato una volta sola, se prima ho parlato sulla mozione adesso parlo sugli emendamenti.

NARDIN (P.C.I.): Ci sono tre emendamenti!

PRESIDENTE: Può ancora parlare una volta. Ha la parola.

SCOTONI (P.C.I.): Ho avuto molto piacere del discorso pronunciato ora dal capogruppo della D.C. Difatti è la prima volta che in questa aula da parte di un Consigliere di maggioranza si fa una critica così serrata all'operato della Giunta e alle leggi votate dalla maggioranza. Infatti il cons. Kessler ci ha illustrato, con dei validissimi argomenti, l'incompetenza della Regione sull'accertamento etnico, sulla composizione etnica o linguistica, che dir si voglia. Ma l'art. 7 della legge sulle Casse Mutue di malattia è stato votato

e voluto dalla maggioranza, e lì mi pare che a forza di vederlo citato ce ne siamo dimenticati. Lì si dice: « La composizione del Consiglio di Amministrazione delle Casse Mutue di Malattia dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa medesima. Il regolamento stabilirà le modalità per l'accertamento della consistenza numerica dei gruppi linguistici di cui sopra ».

KESSLER (D.C.): Dei gruppi linguistici!

NARDIN (P.C.I.): Ma bisogna accertarlo!

SCOTONI (P.C.I.): Ora, come si fa ad accertare la consistenza di un gruppo linguistico se non si cerca di esaminare soggetto per soggetto e di stabilire a chi appartenga? Che questa mia interpretazione, del resto, sia valida mi pare che risulta da quello stralcio di verbale della Giunta che nell'illustrazione accompagnatoria della mozione ci è stato fornito: « *Il relatore vorrebbe perciò che l'incarico materiale di fare l'accertamento fosse dato agli organi responsabili della Cassa di malattia di Bolzano, tramite le varie agenzie esistenti in provincia. Pertanto funzionari della Cassa di malattia affiancati da commissioni miste, composte di due elementi per ciascun gruppo linguistico, dovrebbero dare garanzia sulla obiettività dell'accertamento. Una volta espletato il lavoro, si comunicherà a tutti gli interessati a quale gruppo linguistico sono stati assegnati e si farà loro presente che hanno facoltà di esprimere avviso contrario entro un ragionevole termine di tempo* ».

Io mi chiedo che cosa ci sia in più in questa mozione di quello che c'è già nell'art. 7 della legge sulle Casse di Malattia e nelle dichiarazioni, che poi sono state accettate dalla maggioranza della Giunta Regionale, è stabilito. Andiamo a prenderci la legge, che, se mi consentite, vi ricorderò io. Mi pare sia la legge del 27 giugno 1957 n. 11, art. 2. Lì, contro la nostra volontà, fu inserito l'Accordo di Parigi, e in quella legge si parla delle caratteristiche etniche; se ne parla molto di più che in questa. Prego i signori Consiglieri di volersi andare a rileggere quell'art. 2 della legge del 27 giugno 1957, n. 11. Ma vanno ricordate altre leggi: quella sui vigili del fuoco, sulla composizione delle giunte comunali, dove, per esempio, è detto che i consiglieri comunali devono, nella prima riunione, comunicare a quale gruppo appartengono. Non siamo stati noi, con mozioni o con ordini del giorno ad introdurre quelle norme, è stata una larghissima maggioranza del Consiglio Regionale. Oggi si può riconoscere, io ho piacere di sentire riconoscere che forse non si era operato bene facendo quello che si è fatto. Io però in questo momento, anche se convenissi con le ragioni portate da coloro che oggi, mutato avviso, pensano di dover anche cambiare gli strumenti legislativi, dico: c'è una legge, si tratta di applicarla? Se non va bene si cambi la legge, ma a nessuno deve essere dato di disattendere la legge, perchè ha modificato il parere che aveva nel momento in cui col suo voto, anche col suo voto, l'ha imposta alla collettività dei cittadini! Ritenete che tutti questi articoli dove è citato l'Accordo di Parigi, dove è stabilito che i consiglieri comunali devono dichiarare, dove è stabilita la proporzione etnica, non vadano bene? Presentate delle modifiche alle leggi, verranno discusse, ma sarà il Consiglio, e solo il Consiglio come organo legislativo che avrà la facoltà di modificare le leggi, salvo il rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento, del sindacato della Corte costituzio-

nale, ma non sarà uno o più Assessori o un organo esecutivo che potrà di proprio arbitrio cambiare le leggi; cosa alla quale siamo stati abituati... Sappiamo che in questi giorni, nella costituzione dei nuovi Consigli di amministrazione delle Casse Mutue il signor Assessore alle attività sociali ha persino introdotto l'incompatibilità, dove la legge non lo prevede; si arriva addirittura a limitare i diritti soggettivi dei cittadini escludendo uno perchè dice l'Assessore « è incompatibile », quando la legge non ne fa cenno.

No, Signori, questo non è un sistema che vada; se le cose sono sbagliate si modifichino, ma sino a che ci sono le leggi, le leggi vanno rispettate.

In sostanza questa mozione non fa che stabilire un principio in quei casi in cui le leggi regionali prescrivono, dà cioè un indirizzo all'organo esecutivo finora delegato ad emanare decreti per l'applicazione di queste leggi, su come l'accertamento deve essere fatto, e quale è l'oggetto dell'accertamento.

Nella seconda parte non fa che impegnare la Giunta a fare quanto la legge le prescrive. Lo Statuto dice che il Consiglio può revocare la Giunta quando non adempia agli obblighi di legge. E' un obbligo di legge quello di emanare il regolamento, quando è esplicitamente previsto in una legge? Sì, Signori; quindi non si fa che dire: rispetta la legge! E io non potrò mai ammettere che un organo legislativo non abbia la facoltà di richiamare l'organo esecutivo al rispetto della legge. Il fine propone, chiede, impegna, rivendica che venga presentato un disegno di legge sul quale la Giunta si era più volte espressa in senso favorevole e che aveva reiteratamente promesso. Ricordo che una volta proponemmo un termine di tempo e ci si disse: « Guardate, è forse un po' troppo breve, è meglio non vincolare, ma state tranquilli, siamo con voi, il nostro pensiero coincide perfettamente, col cuore siamo con voi, al più presto lo faremo ». Passano gli anni e non si vede nulla. Quindi non si fa altro che richiedere il rispetto di un impegno. E questo, a parte la legge, l'onore dei singoli dovrebbe già imporre di applicare. Giusto invece mi pare il rilievo mosso dal dottor Kessler per quanto riguarda il gruppo ladino. Io credo che anche quel gruppo debba essere nominato nella mozione.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Albertini).

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Abbiamo discusso sulla mozione e sugli emendamenti, procediamo nella discussione degli emendamenti, abbiamo fatto confusione. Hanno parlato tutti sugli emendamenti?

MITOLO (M.S.I.): Abbiamo parlato un po' su tutto.

PRESIDENTE: Quindi penso che se c'è qualcuno che vuole, a nome del gruppo, intervenire sulla mozione e sugli emendamenti può ancora intervenire, se no comincio a fare le votazioni. La Giunta vuole parlare?

CORSINI (P.L.I.): Guardi, Presidente, faccio una proposta.

PRESIDENTE: No, non complichiamo le cose.

CORSINI (P.L.I.): Non complico le cose.

PRESIDENTE: Non parlavo con lei!

CORSINI (P.L.I.): Comunque, chiedo la parola. Lei stesso ha dato atto che la discussione è proceduta con una confusione eccezio-

nale. Si è parlato in sede di discussione generale per metà sull'emendamento. Il Consiglio è stato chiamato qui stamattina per mezz'ora ad assistere ad un possibile matrimonio... voglioso da parte di destra e di sinistra ecc. *(Interruzioni)*.

RAFFAELLI (P.S.I.): Lascia il fatto del matrimonio!

NARDIN (P.C.I.): Con questo sposo della D.C. presente! . . .

CORSINI (P.L.I.): Io chiedo alla Presidenza se siamo in sede di discussione generale o se siamo in sede di discussione degli emendamenti, come verranno discussi gli emendamenti, se messi uno per uno o no.

NARDIN (P.C.I.): E' la sposina della D.C.! . . .

PRESIDENTE: Evidentemente sono stati fatti degli interventi sugli emendamenti, mentre si stava discutendo la mozione; questo è ormai avvenuto. Comunque gli emendamenti saranno messi in votazione uno per uno, evidentemente.

KESSLER (D.C.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Su che cosa?

KESSLER (D.C.): Per osservare che secondo me, signor Presidente, non si può e non si deve mettere in votazione gli emendamenti come qui pare pacifico. Si è sempre sostenuto che sulle mozioni non è possibile presentare emendamenti, se non sono accettati, cioè praticamente si è affermato il principio che gli emendamenti servono, quando accettati, a dare un nuovo testo alla mozione, che, come tale, è immutabile. Quindi, dal momento in cui un emendamento, per chiamarlo col termine convenzionale, è stato presentato, accettato da parte dei presentatori della mozione, noi non siamo liberi di votare a favore o contro, noi siamo liberi di votare a favore o contro la mozione, così modificata dai presentatori. Che questo sia logico o che questo non sia logico, io non lo voglio discutere; è certo però che tutte le discussioni che abbiamo dovuto fare sulla procedura delle mozioni in questi ultimi tempi si sono così risolte e non vedo perchè oggi si sia cambiato il sistema. Bisogna che a un certo momento si stabilisca una procedura e si segua sempre quella. Quindi, secondo me, secondo questa interpretazione che non è mia, è quella da noi sempre accettata sulle mozioni, non si può nè parlare nè discutere sugli emendamenti. Prendiamo atto dalla comunicazione che la Presidenza ha fatto dell'emendamento presentato e accettato, che il nuovo testo della mozione è quello che adesso ci è stato comunicato. I gruppi che non hanno parlato, parlino su quella mozione e poi si vota.

PRESIDENTE: E' pacifico che un emendamento alla mozione non è proponibile se coloro che hanno presentato la mozione non l'accettano, ma che non venga neppure votato no. Comunque lascio la Presidenza al Presidente Magnago, io personalmente avrei una diversa opinione . . .

(Assume la Presidenza il Presidente Magnago).

PRESIDENTE: Signori, non confondiamo le idee. Io ho detto molto chiaramente che in una mozione possono essere discussi solo gli emendamenti che sono accettati dai presentatori della mozione. Questo non vuol dire che gli emendamenti non devono essere vo-

tati, questa è una novità!... Gli emendamenti vanno votati e poi...

KESSLER (D.C.): No, no!

PRESIDENTE: Si capisce che vanno votati gli emendamenti, perchè questi non sono sostitutivi di tutta la mozione! Bocciateli e basta!

KESSLER (D.C.): Non è esatto, Presidente!

PRESIDENTE: Si è sempre fatto così!

KESSLER (D.C.): No!

RAFFAELLI (P.S.I.): Signor Presidente, on. Presidente, mi permetto, in ordine a quanto è in discussione, di ricordare che almeno una certa giurisprudenza si è creata e si è . . .

MITOLO (M.S.I.): Prassi! . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Prassi, chiamiamola, e precisamente ha avuto l'ultimo episodio, che ritenevo determinante e definitivo, con la mozione presentata nell'ultima seduta da noi. Lì è venuto fuori un parere del Consiglio, che gli emendamenti alle mozioni non possono essere discussi e messi in votazione se non con il consenso dei proponenti, per non snaturare lo scopo, il contenuto della mozione; tali emendamenti, una volta accettati dai proponenti, determinano il nuovo testo della mozione, che va posta in votazione unica. Diversamente a che servirebbe la formula della accettazione dei proponenti?

KESSLER (D.C.): Questo è giusto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non servirebbe a niente. Quindi, adesso, secondo me, si dovrebbe solo parlare sulla mozione, e poi votare. Mi pare che non ci siano altre strade.

NARDIN (P.C.I.): A me pare che la questione ancora non sia completamente risolta circa gli emendamenti alle mozioni. Infatti c'è una mozione presentata e ci sono dei consiglieri che presentano degli emendamenti; bisogna che il Consiglio consenta la illustrazione per lo meno di questi emendamenti . . .

KESSLER (D.C.): No!

NARDIN (P.C.I.): Permetti? Lasciami parlare, Kessler!

NARDIN (P.C.I.): Io ti ho sempre lasciato parlare, Kessler. No, sì, no, sì . . . Nel tuo gruppo fa quello che vuoi, qui no. Siccome sei un monopolista in fatto di democrazia, lasciami parlare, se no me la prendo lo stesso questa libertà, anche se a te non piace. Come si fa a chiedere il consenso dei presentatori presentando un puro e semplice emendamento? Il testo dell'emendamento deve essere illustrato, in maniera che attraverso l'illustrazione i presentatori della mozione possano essere indotti al sì o al no, cioè ad essere concordi o meno sulla proposta emendativa. Per cui si dovrebbe seguire questa procedura: mozione, presentazione di emendamenti, illustrazione degli emendamenti, senza arrivare alla votazione o alla discussione sugli stessi, dichiarazioni da parte dei presentatori della mozione se sono d'accordo o meno sugli stessi emendamenti; se si arriva all'accordo, evidentemente si deve arrivare poi a una votazione unica del nuovo testo. Questo, mi pare, dovrebbe essere seguito logicamente, perchè l'illustrazione è importante, signor Presidente. Alle volte un emendamento, due o tre parole, una riga, due righe o quello che è, non dice a sufficienza il significato della proposta.

Altra cosa è poterlo illustrare, in modo che i presentatori della mozione possano convincersi o meno.

Infine mi sia consentito di dire, sempre sull'emendamento, che quanto afferma il collega Corsini circa questo sforzo che abbiamo cercato di fare per arrivare a concordare meglio in alcune parti la mozione con i colleghi della S.V.P., non mi pare che sia giusto chiamarlo matrimonio tra sinistra e S.V.P.. D'accordo, la neo-sposina Corsini, la neo-sposina della D.C. vede matrimoni dappertutto, però si risparmi certi discorsi troppo barbosi! . . .

KESSLER (D.C.): La proposta o il discorso fatto ultimamente da Nardin non è affatto quello fatto prima. E' una proposta nuova.

PRESIDENTE: Ha già parlato!

KESSLER (D.C.): Scusi, chiederei di parlare sulla proposta di Nardin, o sull'interpretazione di Nardin che non è quella sulla quale prima ho parlato. Perchè il cons. Nardin ha detto, in contrasto con quello che io avevo affermato, che aveva affermato il cons. Raffaelli, che gli emendamenti vanno illustrati, discussi, e poi entrano a far parte della mozione. E' indubbiamente difficile che noi Consiglieri ci ricordiamo di volta in volta tutte le argomentazioni di natura formale che noi facciamo sulla procedura delle mozioni; è certo però, e mi permetto di ricordarlo, che noi inizialmente si è stabilito il principio che sulla mozione non sono possibili emendamenti di sorta. A ciò inizialmente eravamo arrivati, per la considerazione che il regolamento prevede che uno solo parli e per venti minuti; quindi, si diceva, presentando un emendamento si può evadere immediatamente la lettera e lo spirito di quell'articolo e parlare su una mozione fin che si vuole. E infatti per le mozioni di sfiducia, ancora oggi questa è l'ultima interpretazione che questo Consiglio ha dato. Per quanto riguarda le mozioni che non siano di sfiducia, si è arrivati, progressivamente nel tempo, ad ammettere la presentazione di emendamenti, purchè siano accettati dai presentatori, sui quali evidentemente non si può votare, e formano un nuovo testo della mozione, perchè, per esempio, in questo caso specifico è stato presentato un emendamento sostitutivo della ultima parte della mozione al punto 3), volete metterlo in votazione? Signori, mettetelo in votazione, perchè forse viene bocciato, e allora voglio vedere i firmatari della mozione se poi voteranno a favore della loro mozione . . . Soltanto questa considerazione è sufficiente per far capire come sia illogico e assurdo votare sugli emendamenti, trattandosi di una mozione.

PRESIDENTE: L'ufficio di Presidenza chiede alcuni minuti di intervallo.

(ore 13.35)

ore 13.45

PRESIDENTE: La seduta è aperta. L'emendamento presentato è un emendamento sostitutivo di tutto il testo; è stato chiarito questo con i presentatori, in quanto che è stato firmato il testo originario con le modifiche. Cioè rimane il vecchio testo, salvo le seguenti modifiche: si sostituisce la parola « etnico » con la parola « gruppo linguistico »; si cancella la seconda frase del punto 2); si aggiunge al punto 3) dove dice « tedesco » la parola « e ladino »; e si sostituisce il punto 4) col testo già letto prima.

Perciò l'emendamento presentato è un testo sostitutivo al testo originariamente proposto; dopo questi chiarimenti, c'è una vota-

zione sola sull'emendamento sostitutivo. Se passa questo va bene, se non passa l'emendamento sostitutivo non si può più ritornare sul testo originario.

KESSLER (D.C.): E' un emendamento o una nuova mozione?

PRESIDENTE: E' un emendamento sostitutivo al testo della mozione. Allora possiamo votare il testo. Chi è d'accordo adesso che si passi alla votazione, c'è solo una votazione...

DALSASS (S.V.P.): Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE: E' stata presentata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

KESSLER (D.C.): Da chi è stata presentata?

BERTORELLE (Assessore assistenza, previdenza sociale, sanità - D.C.): Siccome mi sembra che la votazione di questo testo sostitutivo significhi praticamente la votazione della mozione, ad evitare che essa venga posta in votazione senza che la Giunta esprima il suo punto di vista, intendo brevemente esporlo.

La mozione è stata esaminata dalla Giunta, la quale ritiene anzitutto che l'appartenenza ad un gruppo etnico non sia una materia o un istituto, ma piuttosto il presupposto di numerosi istituti che non possono venire attuati senza una previa definizione del concetto di gruppo linguistico e dell'appartenenza ai gruppi linguistici della Regione. La Regione e la Provincia di Bolzano potrebbero rivendicare la competenza in materia considerandola parte inseparabile in quanto necessario presupposto di quella materia di sua competenza, la quale presuppone appunto una valutazione circa l'appartenenza ai vari gruppi. Ma se è ovvio che la competenza dello Stato, Regione e Provincia, deve essere estesa all'accertamento di tutti quei requisiti ed elementi di fatto i quali costituiscono il necessario presupposto della loro potestà, non si può arrivare a comprendere nè le competenze di un ente autonomo, limitato ovviamente in base allo Statuto, la regolamentazione di questioni giuridiche incerte ed anzi delicatissime, quale è quella che si esamina, le quali interferiscano anche su istituti di competenza dello Stato, perchè altrimenti l'ente sovrano, lo Stato, che ha competenza generale e globale, verrebbe spogliato di una potestà che, senza ombra di dubbio, gli appartiene, da parte di un ente, il quale ha poteri autonomi, comunque però limitati dallo Statuto che gli è stato conferito. La disciplina, secondo noi, non può essere che uniforme in materia, e questa disciplina deve avere valore generale. Perciò non si può pensare ad una disciplina dello Stato, ad esempio, per quanto riguarda la scuola e l'edilizia popolare, laddove la competenza in materia di appartenenza ai gruppi etnici discendeva da competenza generale, norme di attuazione sull'edilizia popolare o legge dello Stato del 1947 per la scuola; e poi pensare ad una disciplina della Regione per quanto riguarda la Cassa di malattia, art. 7 della legge del 1954; e magari poi una disciplina della Provincia, perchè nessuno toglie che ad un certo momento la Provincia legiferando su una determinata materia di sua competenza, stabilisca determinati criteri, stabilisca che l'appartenenza ad un gruppo etnico è giuridicamente rilevante e quindi occorre fare anche in questo caso un accertamento. E' evidente, signori Consiglieri, che in una materia così delicata, la disciplina deve essere unica, e questo per-

chè ogni cittadino abbia tutte quelle garanzie che sono necessarie per rispettare la sua individualità e la sua libertà. La delicatezza della questione è stata quella che ha imposto alla Giunta Regionale cautela e ripensamento in merito alla emanazione di quel regolamento, del cui ritardo siamo stati più volte rimproverati, poco fa anche dal cons. Scotoni. Se lui guarda i tempi ha ragione. Se lui esamina più profondamente di quanto ha potuto fare nei suoi interventi la materia, si renderà conto quale sia stata la perplessità della Giunta Regionale ad emanare il regolamento che disciplinasse l'appartenenza ai gruppi linguistici, al fine della costituzione degli organi della Cassa. Se è competenza dello Stato l'uso della lingua, tanto più sarà questa dell'appartenenza ad un gruppo etnico. Una volta che lo Stato avrà emanato le sue norme di attuazione, la Regione, la Giunta Provinciale di Bolzano, dai princìpi posti, potranno trarre le norme per i propri regolamenti che disciplinano i singoli settori, siano scuola, edilizia popolare, Casse di Malattia e altri, che potranno venir fuori dalla nostra legislazione. La Regione non ha una competenza in materia di trattamento delle minoranze. È lo Stato in base all'art. 6, e riteniamo che questa sia una competenza che discende da quella. Quindi la Regione non ha competenza in materia di appartenenza al gruppo etnico o linguistico che dir si voglia. Si dirà che c'è una eccezione, ed effettivamente è quella dell'art. 25 dello Statuto, dell'art. 9 del regolamento interno del Consiglio Regionale; le norme per l'appartenenza dei Consiglieri ai gruppi linguistici sono lasciate al nostro Consiglio Regionale. Ma qui è da osservare che l'organo gode di un'autonomia costituzionalmente concessa ad esso e anche completa per quanto riguarda il suo funzionamento, autonomia che non tocca in alcun modo il diritto dei cittadini svolgendosi nell'interno del Consiglio Regionale. In questo caso, non ponendosi alcuna norma giuridica, non si invade il campo dello Stato. Ma anche nel caso in cui la legge nazionale emananda venisse a trovarsi in contrasto con il regolamento interno del Consiglio Regionale che tratta di questo argomento, non si avrebbe alcun conflitto, mentre un grave turbamento dell'ordine giuridico si avrebbe ove la Regione e lo Stato regolassero diversamente con disposizioni contrastanti nell'ambito pure delle rispettive competenze, la appartenenza ai gruppi linguistici. Secondo noi l'appartenenza ai gruppi linguistici, come ha fatto osservare anche il nostro capogruppo, non è un diritto, ma è semplicemente un dato di fatto, è quindi un elemento non dipendente dalla volontà dell'interessato, un elemento che non potrebbe neanche essere modificato. L'appartenenza al gruppo linguistico o etnico dipende non solo dalla lingua che si parla, ma anche dalla lingua parlata dagli avi, e cioè dall'elemento storico preso in considerazione come tale, perchè certo ormai ed immodificabile. Proprio questo rappresenta la maggiore garanzia per ogni minoranza, la quale deve mirare ad impedire il suo assorbimento. L'appartenenza ad un gruppo linguistico o etnico anzitutto è un dovere logico perchè si appartiene all'uno o all'altro gruppo dalla nascita, senza facoltà di scelta, e poi è un dovere giuridico, in quanto lo Statuto di autonomia disciplina con norme particolari tale appartenenza. Se esaminiamo ad esempio l'art. 2 dello Statuto il quale stabilisce la parità di diritto fra i cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi appartengono, la sua formulazione ci indica chiaramente che il Costituente non ha considerato la possibilità di cambiare gruppo o di dichiarare quello che più aggrada, ma ha ritenuto l'appartenenza ad un gruppo come un dato di fatto.

Peraltro, premesso questo, è naturale che possano presentarsi dei casi di incertezza, soprattutto dove i genitori siano appartenenti a gruppi linguistici diversi. Ecco perciò che la dichiarazione può essere utile o anche necessaria, addirittura necessaria, ma non bisogna confondere due cose diverse quale la dubbiezza esistente in alcuni casi e la conseguente necessità di ricorrere ad una dichiarazione esplicativa con la facoltà di appartenenza al gruppo linguistico preferito. La dichiarazione può costituire una necessità per dimostrare ciò che altrimenti non risulterebbe, ma non è indice di una facoltà di scelta, che la legge non riconosce e che neanche potrebbe riconoscere. Così come non avrebbe valore la norma di legge che consentisse alla persona umana, al raggiungimento della maggiore età, di dichiarare il suo sesso. Diritto inviolabile dell'uomo è stato considerato ed è forse quello di cambiare patria, cioè di assumere una cittadinanza diversa ma questo perchè la cittadinanza è un apporto di diritto e non di fatto e anche perchè la legge prevede il mutamento di cittadinanza. La Chiesa riconosce esistente e tutelabile un diritto naturale della minoranza, ma un diritto all'esistenza, un diritto a procurarsi quei mezzi che possano assicurare questa esistenza, cioè la cultura, la lingua, la scuola, lo sviluppo economico. Ne ha parlato Pio XII nel suo discorso natalizio del 1941, ma non si è mai parlato in encicliche papali o nella dottrina della Chiesa di un diritto naturale di appartenenza ad un gruppo etnico, proprio perchè questo è un elemento di fatto che non si disconosce. Esisterà semmai il diritto naturale di dichiararsi membro di un gruppo linguistico. Nessuno può contestare che ciascuno possa dichiarare a quale gruppo linguistico appartiene e questo probabilmente è nel diritto di natura.

In merito alla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, premesso che una persona ha il diritto di pronunciarsi per la appartenenza ad un gruppo linguistico, occorre vedere quale valore può avere la dichiarazione, se cioè può avere un valore assoluto e determinante, oppure se costituisca base per un accertamento che abbisogna di altri accertamenti.

Prendiamo in esame l'appartenenza ai gruppi linguistici ai fini dell'assegnazione alloggi INA-Casa, e vediamo che in un paese dove la maggioranza sia di lingua tedesca persone di lingua italiana hanno tutto l'interesse di dichiararsi appartenenti al gruppo etnico tedesco per avere un beneficio, cioè la casa. D'altro canto non arriviamo a dire che l'appartenenza ad un gruppo linguistico debba derivare solo da elementi oggettivi, non lo diciamo. La soluzione forse è quella del sistema misto, che prenda come base la dichiarazione dell'interessato e consideri poi l'esistenza di elementi oggettivi quali sono i genitori, gli avi, il luogo di nascita, la lingua. E mi pare che questo è stato il principio accolto anche nelle recenti discussioni che i rappresentanti della Provincia di Bolzano hanno avuto per l'INA-Casa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove, mi pare, è stato stabilito che verrà emanato un regolamento, perchè nella relativa disciplina il criterio della dichiarazione del singolo sia presa come base per la determinazione dell'appartenenza del lavoratore all'uno o all'altro gruppo etnico, presa come base ma non con valore determinante. E abbiamo trovato una decisione dell'Alta Corte di Giustizia del 1928, nella quale un professore francese, nell'affrontare il tema della appartenenza ad una minoranza, riporta il testo di una decisione della Corte di Giustizia internazionale del 1928 sulla controversia in tema di minoranze fra il Governo tedesco e il Governo polacco. In quella sentenza, in tema

di interpretazione di un articolo di un Accordo internazionale in atto fra Germania e Polonia, si affermano preminenti gli elementi oggettivi in sede di accertamento etnico, ma nel contempo si riconosce che ove detti elementi siano insufficienti o incerti, deve sopravvenire un elemento soggettivo. Ecco quindi un temperamento del carattere soggettivo e del carattere oggettivo.

Una certa perplessità hanno destato la registrazione della dichiarazione e la segretezza, contenuta nella mozione. Chi provvede a registrare la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo etnico? Può essere l'INA-Casa per gli alloggi, può essere la Cassa ammalati; noi non crediamo che questi possano fornire sufficienti garanzie per la libertà e per la inviolabilità dei diritti dei cittadini, evidentemente ci dovrà essere un registro. Questo registro potrà essere presso l'autorità giudiziaria oppure potrà essere presso lo stato civile dei comuni, e sappiamo che lo stato civile dei comuni è controllato dall'autorità dello Stato

PRESIDENTE: I venti minuti!...

BERTORELLE (Assessore previdenza assistenza sociale, sanità - D.C.): La cosa deve essere quindi chiarita. È strana poi la segretezza che viene citata nella mozione trattandosi di un dato di fatto che solo eccezionalmente può dare luogo a dubbi; essa dovrebbe avvenire alla luce del sole, oppure si vuole trasformare l'accertamento di appartenenza al gruppo etnico in una dichiarazione di opzione di non troppo felice memoria?

Questi sono gli interrogativi che noi ci siamo posti e che non siamo riusciti a risolvere nel senso di definire completamente la materia che abbisogna di uno studio assai più approfondito di quanto affrettatamente è stato fatto qua. Non so se si sono resi conto i signori Consiglieri della sinistra, i quali hanno concordato con la S.V.P. quella mozione, che hanno eluso la parte fondamentale, che si sono soltanto limitati alla parte marginale, la parte ultima . . . Ma, Signori, la parte fondamentale è proprio questa, sta in questo: ritenere la nostra competenza in materia di appartenenza ad un gruppo etnico è ritenere che, ciò premesso, la appartenenza ad un gruppo etnico debba risultare solo da una dichiarazione. Io francamente, se potessi parlare con ciascuno dei Consiglieri che hanno approvato quegli emendamenti, vorrei sentire se condividono completamente questi due principi, i quali in sè se fanno tremare i polsi anche a noi che l'abbiamo esaminati affrettatamente perchè in questo breve scorcio di tempo non potevamo fare di più, siamo tuttavia convinti che la cosa non possa essere risolta oggi, non possa essere definita con questi studi ed elementi che abbiamo a disposizione, ma debba essere definita attraverso ben altri studi, ben altre trattazioni e contatti con le autorità governative.

Dovrei, per concludere, dire qualche cosa sulla parte finale che più direttamente interessa la Regione. Come giustamente affermava il Presidente Odorizzi prima, c'è una parte nella quale la Regione è effettivamente competente, ed è quella del regolamento di esecuzione. Il cons. Scotoni ha detto, e mi pare giustamente, ad un certo punto: « Deciditi, Giunta, o regolamento o elezioni ». Poi ha cambiato il suo punto di vista ed ha approvato una mozione nella quale sono tutti due. Si è reso conto che una cosa contrasta con l'altra? che sono due cose completamente diverse? Di questo se ne era reso conto anche quella commissione che noi avevamo nominato come Giunta Regionale, composta di sindacalisti di tutte le categorie per approntare uno studio che dovesse servire alla Giun-

ta per la legge elettorale. La conclusione di questa commissione è stata questa: — Non ci sentiamo di definire la materia finchè la Giunta non si sarà pronunciata sull'incompatibilità — diceva la commissione, poi ci si potrà spiegare meglio — fra l'art. 7 e l'art. 40, perchè è evidente che l'art. 40 prevede una nuova legislazione in tema di materia elettorale, legislazione che una volta posta, porrà anche il Consiglio che aveva approvato quella legge, di fronte all'alternativa di mantenere o no l'art. 7. —

Comunque sia, è certo che chiedere in uno stesso momento e l'emanazione di un regolamento e la presentazione di una legge elettorale sono due cose che fanno a pugni. E di questo non so se si siano perfettamente resi conto i Consiglieri.

Al cons. Scotoni volevo dire che non è vero che la Giunta abbia completamente eluso gli impegni presi in materia elettorale. C'era l'impegno di presentare entro il 1956 una legge; entro il 31 dicembre 1956 non ho presentato la legge, però ho presentato uno studio a tutti i Consiglieri per spiegare i motivi per i quali non ritenevo opportuno ancora di presentare il provvedimento di legge. E questo lo avevo fatto dopo aver sentito tutte le organizzazioni sindacali, il che è un po' diverso dall'aver eluso ogni obbligo proveniente dalla legge. Così pure un inciso non posso lasciar cadere, a proposito di quella Giunta, la quale fa le leggi, le disfa, non ne tiene conto e addirittura crea l'incompatibilità. La cosa sta in termini molto più semplici. Nel momento in cui si erano fatte le designazioni per la Cassa di malattia da parte della organizzazione sindacale è stata presentata una lista di nomi, il Presidente dei quali era il Presidente dell'Istituto di tutela dei lavoratori, che con la sua partecipazione alla Cassa di Malattia, si riteneva in contrasto con la sua veste di presidente dell'INCA.

SCOTONI (P.C.I.): Non lui si riteneva, voi!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Sì, noi. Le cose sono un po' diverse. È evidente che quando si richiede la designazione di alcune persone e si fanno tre nomi, la Giunta è libera di scegliere entro questi tre nomi. Non era in alcun modo obbligata a scegliere il primo, in tutti gli altri casi ha scelto il primo, ma era benissimo facoltizzata a scegliere il secondo o il terzo. Ha spiegato agli interessati perchè invece di scegliere il primo ha scelto il secondo, perchè c'era questo motivo di incompatibilità. Quindi, non è la Giunta che crea le leggi e poi non le rispetta. Abbiamo chiaramente spiegato al Consiglio Regionale i motivi per i quali alcune norme non sono risultate immediatamente applicabili.

Concludo dicendo che proprio in questo caso, nel momento in cui si stanno esaminando i criteri per l'appartenenza al gruppo etnico di più settori — sappiamo che le norme di attuazione sulla scuola verranno fra poco alla commissione mista, e gli organi governativi le stanno esaminando, sappiamo che la Provincia di Bolzano sta trattando con l'INA-Casa ed ha già trovato un accordo in materia di distribuzione di alloggio INA-Casa dove si postula un regolamento — non è possibile da parte della Regione fare una disciplina autonoma, che potrebbe anche essere in contrasto con quella che verrà emanata dallo Stato.

Per questo la Giunta Regionale ritiene di attendere che lo Stato stabilisca con sue leggi o con norme di attuazione i principi generali per l'accertamento di appartenenza

al gruppo linguistico, fissi gli organi incaricati a seguire il problema e stabilisca le garanzie per i cittadini. La Giunta Regionale si impegna, questo sì, ad emanare il regolamento per il settore della Cassa di malattia, che applichi i principi generali alla particolare situazione della Cassa stessa.

PRESIDENTE: Ora possiamo passare ai voti. È stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. La mozione, emendata, è del seguente tenore:

Il Consiglio Regionale

visto l'art. 1 dell'Accordo di Parigi tra l'Italia e l'Austria del 5 settembre 1946;

visti gli articoli, 2, 15, 54, 82, 85 e 87 dello Statuto;

visto l'art. 9 del proprio regolamento interno; per dirimere ogni dubbio circa il metodo per accertare l' appartenenza ad un gruppo linguistico nei casi in cui da essa dipendono effetti giuridici; ritenuto l'appartenenza ad un gruppo linguistico un diritto inviolabile dell'uomo;

delibera

1) *Nei casi in cui per la attuazione dello Statuto di autonomia, delle norme di attuazione e di leggi regionali occorra accertare l' appartenenza ad un gruppo linguistico, questa è determinata dalla libera dichiarazione della persona interessata o da chi ne fa legalmente le veci;*

2) *tale dichiarazione viene chiesta e registrata nelle forme idonee a salvaguardare il segreto d'ufficio;*

3) *le operazioni di accertamento sono sorvegliate da commissioni composte in parti uguali di appartenenti al gruppo linguistico italiano, a quello tedesco e ladino e di cui fa parte comunque un consigliere regionale per ciascun gruppo linguistico;*

4) *la Giunta Regionale è impegnata ad emanare entro la fine di settembre del corrente anno il regolamento previsto dal 2° comma dell'art. 7 della L. R. 28 agosto 1954, n. 25, e a presentare al Consiglio, entro la fine del successivo mese di ottobre, un disegno di legge per l'elezione dei Consigli di amministrazione delle Casse Mutue provinciali di Malattia di Trento e Bolzano, così come è stabilito dall'art. 40 della già citata legge 28-8-1954, n. 25.*
In attesa dell'applicazione del sistema elettivo, il Consigilo di amministrazione della Cassa Mutua di Malattia di Bolzano dovrà essere adeguato alle risultanze degli accertamenti conseguenti all' applicazione del regolamento.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 46 votanti - 23 sì, 23 no. La mozione non è accolta.

Prego un momento di attenzione. Il Presidente della Commissione legislativa della agricoltura avanza la seguente richiesta: Mi permetto di chiedere al Consiglio Regionale una proroga di mesi due per l'esame del disegno di legge n. 77: « Vigilanza e controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano». A firma Pedrini.

Nessuno chiede la parola? Pongo ai voti la proposta.

NARDIN (P.C.I.): Si può inserire all'ordine del giorno con votazione...

PRESIDENTE: Queste sono le richieste, se si presentano fra tre mesi allora è inutile chiedere. C'è anche un'altra richiesta, ma allora bisogna mettere all'ordine del giorno. Prego distribuire le schede perchè dobbiamo mettere all'ordine del giorno la richiesta del Presidente della Commissione legislativa dell'agricoltura per una proroga di due mesi al disegno di legge n. 77, e poi la richiesta del cons. Dalsass, Presidente della Commissione legislativa degli affari generali, che chiede la proroga di due mesi per cinque disegni di legge, che poi dirò.

Chi è d'accordo scrive sì, chi non è d'accardo scrive no. Ci vogliono 3/4 dei Consiglieri.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 23 favorevoli, 14 contrari. La maggioranza qualificata no c'è, per cui questi argomenti non possono essere messi all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda le interrogazioni e le interpellanze sono quattro: tre del cons. Benedikter e una del cons. Corsini.

Gli interpellanti mi hanno dichiarato che non sono in grado di rispondere oggi.

La seduta è tolta.

(Ore 14.30).

A cura dell'Ufficio resoconti consiliari.